 A.S.L. VC Azienda Sanitaria Locale di Vercelli	REGOLAMENTO	Divieto fumo (SPP.RE.1241.01).doc
		Pag 1/19

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE AZIENDALI

	<i>Nominativo</i>	<i>Funzione</i>	<i>Data</i>	<i>Firma/ evidenza di approvazione</i>
Stesura	Ing. Francesca Vajo	Dirigente Ingegnere Resp. SPP	06/09/2012	
Verifica	Avv. Picco Adriano	Dirigente Resp. S.C. AAGG	06/09/2012	
Autorizzazione	Avv. Federico Gallo	Direttore Generale ASL VC	06/09/2012	
Emissione	Ing. Francesca Vajo	Dirigente Ingegnere Resp. SPP	06/09/2012	

Data di applicazione	SETTEMBRE 2012
REV.	01



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

REGOLAMENTO

Divieto fumo
(SPP.RE.1241.01).doc

Pag 2/19

1. SCOPO.....	3
2. REGOLAMENTO	4
3. RESPONSABILITÀ	11
4. STORIA DELLE MODIFICHE	11
5. ALLEGATI.....	11

1. SCOPO

L'ASL VC in ragione dei suoi compiti istituzionali (riassunti in attività di prevenzione, cura della salute dei cittadini e riabilitazione) svolge in diversi edifici, compresi i Presidi Ospedalieri, funzioni lavorative che comportano, tra l'altro, la presenza di utenti e visitatori.

In applicazione delle norme relative al divieto di fumo negli edifici pubblici ed in particolare della Legge 11 novembre 1975 n. 584 l'ASL ha già posto in essere processi informativi specifici relativi ai danni provocati dal fumo, riconducibili ai principi generali di promozione alla salute.

Le finalità del presente regolamento sono quelle di promuovere la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo di tabacco e dalla involontaria esposizione allo stesso nei luoghi di lavoro di questa Azienda.

Il datore di lavoro, in ottemperanza alle normative vigenti, deve principalmente:

- 1) *tutelare la sicurezza aziendale e la salute dei lavoratori dipendenti nonché degli utenti e dei visitatori delle strutture Sanitarie;*
- 2) *fornire una adeguata informazione ai lavoratori con specifico riferimento ai possibili danni che il fumo provoca alla salute e/o ai pericoli derivanti dal fumo stesso;*
- 3) *predisporre processi organizzativi aziendali atti a conseguire l'assoluto divieto di fumo mediante la collocazione di apposita cartellonistica e la presenza di soggetti (Dirigenti Responsabili e/o funzionari delegati) a cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le eventuali infrazioni (art. 51 - Legge n. 3/2003).*

In ambito aziendale l'applicazione del divieto di fumo nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 32 della Costituzione dall'art. 2087 del Codice Civile, e dalle vigenti normative sull'argomento, riveste un'importanza fondamentale per la tutela dei lavoratori anche in relazione al fatto che con il D.M. 27 aprile 2004 il fumo passivo è stato inserito tra le cause di malattie di possibile origine lavorativa per le quali, nel caso di correlazione tra patologia ed esposizione certa in ambiente lavorativo, è obbligatoria la comunicazione all'INAIL, all'Organo di Vigilanza ASL nonché alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Il fumo passivo deve essere considerato un rischio lavorativo a tutti gli effetti.

Nella recente giurisprudenza, compresa quella riconducibile a sentenze della Corte Costituzionale, sono stati ribaditi i concetti, riguardanti la tutela della salute dal fumo passivo:

- La salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela;

- La tutela della salute riguarda la generalità degli individui in modo tale che le condizioni di vita, di ambiente e di lavoro non pongano a rischio questo suo bene essenziale;

*- La tutela della salute implica, non solo situazioni attive di pretesa, ma **comprende**, oltre alle misure di prevenzione, anche il **dovere di non ledere né porre a rischio, con il proprio comportamento, la salute altrui.***

2. REGOLAMENTO

ART. 1 – SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha lo scopo di definire i principi di promozione della salute relativamente alla tutela dei fumatori e non fumatori contro i danni del fumo passivo ed i criteri organizzativi correlati alla promozione della salute ed alla applicazione delle norme sul divieto di fumo.

L'ASL, in particolare, si pone i seguenti obiettivi:

- a) far osservare la normativa relativa al divieto di fumo negli edifici pubblici (Legge n. 584/1975) e quella inerente alla tutela della salute dei non fumatori dal fumo passivo (art. 51 Legge n. 3/2003);
- b) procedere all'attuazione di processi informativi atti a diffondere le conoscenze correlate alla pericolosità del fumo di tabacco;
- c) predisporre procedure di controllo relative alla vigilanza, all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni validate ed applicabili in tutti gli edifici aziendali, nonché in tutti gli automezzi di proprietà dell'ASL VC;
- d) produrre idonea cartellonistica e modulistica riguardante l'applicazione del divieto di fumo, la vigilanza, l'accertamento e la contestazione;
- e) mantenere un livello di attenzione adeguato circa l'osservanza del divieto di fumo, applicando le procedure di vigilanza, di accertamento e di contestazione previste dalle norme vigenti e descritte in dettaglio nel presente regolamento.

ART. 2 – OGGETTO E FONTI NORMATIVE

L'ASL VC adotta il presente regolamento in materia di promozione della salute contro i danni derivanti dal fumo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa:

- a) Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana: "Tutela della salute";

- b) Art. 2087 del Codice Civile: “Tutela delle condizioni di lavoro”;
- c) Legge 11 novembre 1975 n. 584 e s.m.i. “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- d) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995: “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”;
- e) Sentenza n. 399 del 11 dicembre 1996 della Corte Costituzionale;
- f) Art. 51 Legge 16 gennaio 2003 n. 3: “Tutela dalla salute dei non fumatori”;
- g) D.P.C.M. 23 dicembre 2003: “Attuazione dell’art. 51, comma 2, della Legge n. 3/2003 come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003 n. 306, in materia di “tutela della salute dei non fumatori”;
- h) Decreto Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali 27 aprile 2004 “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i.;
- i) Accordo Stato/Regioni del 16 dicembre 2004: “Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’art. 51, comma 7, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- j) Circolare del Ministero della Salute n. 101603 del 17 dicembre 2004: “Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge n. 3/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”;
- k) Legge n. 311 del 30.12.04 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005 art. 1 c. 189)”;
- l) DGR Piemonte n. 22/14601 del 24 gennaio 2005: “Tutela della salute dei non fumatori: indicazioni operative per le attività di vigilanza e di gestione del contenzioso”.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento trova applicazione nella totalità degli immobili, siano essi di proprietà dell’Azienda o comunque dalla stessa utilizzati a qualsiasi titolo, ove vengono rese prestazioni o svolte attività di carattere sanitario, amministrativo e/o tecnico;

2) Il regolamento è altresì applicabile su tutti gli automezzi di proprietà dell'ASL VC nonché sugli autoveicoli privati nel caso questi siano autorizzati all'utilizzo per motivi di servizio e comportino il trasporto di altri dipendenti e/o utenti.

ART. 4 – REVISIONE ED AGGIORNAMENTI

1. Il presente regolamento sarà soggetto a revisioni ed aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) necessità di migliorare, dopo la prima fase attuativa, alcuni aspetti organizzativi e procedurali pratici correlati all'osservanza della vigilanza sull'applicazione del divieto di fumo, all'accertamento e alla contestazione dell'illecito;
- b) modifiche sostanziali della normativa nazionale e/o regionale nel caso in cui i principi trattati non risultino già considerati nel presente regolamento;
- c) rilievi da parte degli organi di vigilanza competenti a svolgere le attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle infrazioni sul divieto di fumo, qualora siano di tipo prescrittivo e/o siano ritenuti utili dall'ASL per migliorare i contenuti del presente regolamento.

ART. 5 – APPLICABILITÀ DEL DIVIETO DI FUMARE

- 1) E' vietato fumare all'interno di tutti gli edifici dell'ASL VC nei quali viene svolta attività sanitaria, amministrativa e tecnica nonché in tutte le restanti strutture aziendali rientranti nell'ambito applicativo della definizione di "locale chiuso" e "locale aperto al pubblico".
- 2) Per "locale aperto al pubblico" deve intendersi quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.
- 3) Con la terminologia estensiva di divieto di fumare all'interno di tutti gli edifici, richiamata al comma 1) del presente articolo, si precisa che devono intendersi compresi non solo i luoghi di lavoro propriamente detti, ma anche i servizi e le pertinenze accessorie quali ad esempio: atrii ed ingressi, sale di attesa, portinerie, scale principali e secondarie, ascensori, archivi, depositi, magazzini, servizi igienici, locali mensa/cucina, biblioteche ed ogni altro locale compresi quelli di accesso, transito o permanenza, anche di breve durata presenti all'interno degli edifici utilizzati dall'ASL VC;
- 4) L'applicazione del divieto va garantita anche per gli autoveicoli di proprietà dell'ASL VC deputati al trasporto di cose e/o di persone;
- 5) Il divieto è esteso, inoltre, sulle autovetture private, autorizzate per servizio, qualora siano presenti altri dipendenti e/o utenti trasportati;
- 6) Il divieto è inoltre applicabile ai locali tecnologici presidiati e non presenti all'interno delle aree dove sono ubicati gli edifici utilizzati dal personale dell'ASL e/o accessibili ad utenti/visitatori nonché al personale tecnico di ditte esterne specializzate. Tra i locali tecnologici si citano, a titolo di esempio,

le cabine elettriche di trasformazione, i gruppi elettrogeni e di continuità, le centrali termiche, le officine, le falegnamerie ecc..

ART. 6– LUOGHI RISERVATI AI FUMATORI.

1) Considerato che nell'ambito di alcune strutture aziendali, ad oggi individuabili nei Centri Diurni e nei Servizi Psichiatrici di diagnosi e cura (S.P.D.C.) gli utenti, per la loro tipologia ed abitudini connesse con le malattie psichiatriche, hanno la necessità ricorrente ed impellente di fumare, si prevede di riservare aree destinate agli ospiti delle suddette strutture dove sarà possibile fumare;

2) I locali da riservare ai soggetti fumatori delle Strutture di cui al precedente punto dovranno rispondere ai requisiti di cui all'allegato 1 al DPCM n. 12753 del 23 dicembre 2003;

ART. 7 – CARTELLONISTICA ED ATTREZZATURE

1) All'esterno degli accessi principali di Presidi Ospedalieri e delle restanti Strutture aziendali dove opera personale dipendente dovranno essere posizionati i cartelli di invito per gli utenti e/o i dipendenti a spegnere le sigarette negli appositi contenitori (fac-simile all. mod. C);

2) la cartellonistica richiamata al precedente punto 1) del presente articolo dovrà essere acquistata e/o predisposta a cura della S.C. Provveditorato-Economato;

3) la S.C. Provveditorato Economato dovrà altresì acquisire e far posizionare all'esterno di tutti gli accessi richiamati al comma 1) idonei contenitori al fine di riporre le sigarette prima di accedere all'interno delle strutture aziendali;

4) la S.C. Provveditorato Economato dovrà provvedere ad impartire le opportune disposizioni affinché le ditte affidatarie dei servizi di pulizia delle varie strutture aziendali provvedano quotidianamente alla pulizia dei contenitori richiamati al precedente punto 3);

5) negli ingressi (“aree comuni”) di tutti gli edifici, come le portinerie, le scale principali e secondarie, i corridoi sia di servizio sia di collegamento, le sale d'attesa, gli archivi, i depositi e i magazzini in genere, i locali mensa/cucina (qualora gestiti direttamente dall'ASL), le officine/cabine elettriche, le officine meccaniche e i laboratori in genere devono essere esposti i cartelli di divieto conformi al modello allegato D, quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

6) i dirigenti ed i funzionari responsabili relativamente all'applicazione della vigente normativa sul divieto di fumo dovranno provvedere a far predisporre sui cartelli di cui al precedente punto sia i loro nominativi sia quello/i del/i dipendente/i delegato/i ai compiti di vigilanza sull'osservanza del divieto, di accertamento e contestazione delle infrazioni;

7) all'interno del "locali chiusi" identificabili in linea di massima con laboratori di diagnostica, camere di degenza ecc., devono essere predisposti appositi cartelli conformi al modello allegato E quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

8) solo sui cartelli delle "aree comuni" indicate al precedente punto 5) deve essere riportato il nominativo del Dirigente responsabile e del funzionario delegato responsabili dell'applicazione del divieto;

9) negli atri/ingressi e nelle aree più frequentate dagli utenti (DEA/Pronto Soccorso, CUP, Poliambulatori ecc.) di tutti gli edifici aziendali dovrà essere predisposto altresì il cartello di divieto di fumo con le stesse indicazioni richiamate nel modello allegato D, di cui al precedente comma 5) in più lingue;

10) su tutti gli automezzi aziendali (ambulanze, autovetture, furgoni, motocarri, ecc.) devono essere apposti, in zona ben visibile, i cartelli conformi all'allegato F quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

11) i cartelli di cui al punto precedente devono essere indelebili e fissati in modo adeguato;

12) sarà cura della S.C. Provveditorato Economato provvedere alla fornitura di un numero congruo di cartelli indicati ai precedenti punti 9) e 10).

ART. 8 - SOGGETTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO. POSSIBILITÀ DI DELEGA

1) La normativa vigente in materia ha stabilito che nei locali della Pubblica Amministrazione ed in quelli ad essi equiparati, come ad esempio quelli utilizzati dagli utenti ed amministrati del Servizio Sanitario Nazionale, ove non siano stati individuati con atto formale altri soggetti, spetta ai Dirigenti preposti alle Strutture amministrative e di Servizio, vigilare sul divieto di fumo, accertare e contestare le infrazioni;

2) pertanto sono responsabili dell'applicazione delle vigenti normative in materia tutti i Direttori di Struttura Complessa e di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale e/o i Responsabili di Servizio (rif. Delib. n. 809/28.11.2008).

3) Ai soggetti responsabili delle strutture aziendali di cui al precedente punto 2) spettano i compiti di seguito specificati:

a) far osservare il divieto di fumo esercitando l'attività di vigilanza di accertamento e di contestazione delle infrazioni e curando la relativa verbalizzazione secondo l'allegato modello [*Verbale illecito fumo (SPP.MO.0987.nn)*] parte integrante e sostanziale del presente regolamento; detto modello dovrà essere trasmesso alla S.C. Affari Generali e Legali per quanto di competenza;

b) individuare con atto formale, come riportato nell'allegato *modello [Delega fumo (SPP.MO.1242.nn)]* quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, uno o più funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di procedere alla contestazione e verbalizzazione di eventuali infrazioni e di riferirne alla S.C. competente;

c) qualora i Dirigenti preposti non abbiano provveduto alla delega di cui alla precedente lettera, spetta ai dirigenti medesimi esercitare le attività di cui sopra;

d) esporre i cartelli secondo le modalità di cui al precedente art.7;

4) resta inteso che nelle zone comuni (corridoi, ingressi, scale, atri ecc.) delle Strutture Aziendali l'applicazione del presente regolamento è demandata ai Responsabili di edificio, così come individuato nella deliberazione n. 187 del 24.07.2012 ad oggetto: "Deliberazione n. 379 del 27.04.2012 dal titolo "Nomina Dirigenti individuati quali "Responsabili di edificio" con riguardo alle competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro dell'ASL VC di cui al Dlgs 81/08 e smi". Revisione".

5) Sarà cura della S.C. Amministrazione del Personale provvedere alla consegna di una copia del presente regolamento ogni qualvolta venga nominato un nuovo Dirigente Responsabile di Struttura di cui all'art. 2;

6) il controllo e la vigilanza devono essere garantiti per l'intero periodo di apertura dei Presidi Ospedalieri e/o delle strutture. Per i servizi con attività continuativa la vigilanza deve essere, per quanto possibile, organizzata in modo da individuare, nell'arco della giornata, i rispettivi incaricati. A tal proposito si rimanda al successivo art. 9 sulle modalità per svolgere l'attività di vigilanza;

7) l'Amministrazione organizza corsi di aggiornamento rivolti ai Direttori, ai Dirigenti ed ai funzionari delegati, incaricati della vigilanza sull'osservanza del divieto.

ART. 9 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI DISCIPLINARI

1) Ai sensi della vigente normativa, i trasgressori del divieto di cui all'art. 5 del presente regolamento sono soggetti al pagamento di una somma da **€ 27,50 a € 275,00**; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età. E' prevista anche una sanzione da **€ 220,00 a € 2.200,00** qualora le disposizioni sul divieto di fumo siano violate da coloro cui spetta l'attuazione del controllo, ossia i Dirigenti Responsabili e/o i Funzionari delegati. Qualora gli importi delle suddette sanzioni subissero variazioni, sarà compito dei Dirigenti Responsabili e/o dei Funzionari delegati aggiornare tempestivamente la cartellonistica esposta all'interno dell'area di competenza;

2) Fermo restando le sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n. 584 del 1975, l'inosservanza dei divieti e degli obblighi sul divieto del fumo da parte dei dipendenti, può configurare responsabilità disciplinare.

ART. 10 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

- 1) La violazione del divieto di fumo è accertata dai soggetti di cui all'art. 8 mediante la compilazione di apposito verbale, da redigersi in triplice copia (una per il trasgressore, una per l'accertatore e una per la S.C. Affari Generali e Legali) utilizzando il modello allegato [*Verbale illecito fumo (SPP.MO.0987.nn)*] quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento, reperibile sul sito Intranet;
- 2) gli accertatori sono tenuti a procedere alla segnalazione di eventuali violazioni ed alla conseguente verbalizzazione anche in aree aziendali diverse da quelle espressamente indicate nel modello di delega, oppure anche dietro specifica richiesta effettuata da altri dipendenti dell'Azienda e/o da utenti e visitatori;
- 3) resta ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi;
- 4) l'accertamento dell'illecito viene comunicato immediatamente al trasgressore, il quale deve sottoscrivere per ricevuta il verbale. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso;
- 5) sarà compito dell'accertatore dell'illecito (Dirigente Responsabile o funzionario delegato) curare la tempestiva trasmissione del verbale alla S.C. Affari Generali e Legali, in forma riservata e con atto di riscontro comprovante l'avvenuta consegna;
- 6) se non è avvenuta la contestazione immediata, la S.C. Affari Generali e Legali provvede alla notifica del verbale di contestazione agli interessati nel termine di 90 giorni dall'accertamento se residenti nel territorio della Repubblica, entro 360 giorni se residenti all'estero;
- 7) è ammesso il pagamento della sanzione prevista in misura ridotta, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato dal trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione;
- 8) gli accertatori **non possono ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.**

ART. 11 - PROCEDIMENTO

- 1) Ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689 del 1981 e s.m.i. entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire alla S.C. Affari Generali e Legali dell'ASL scritti difensivi, documenti e richieste di audizione;
- 2) la S.C. Affari Generali e Legali dell'ASL sentiti gli interessati che abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese di notifica, e ne ingiunge il pagamento; in caso

contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti della quale è data comunicazione ai soggetti interessati;

3) il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente dell'ASL nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo;

4) in base alla normativa vigente, l'interessato può presentare opposizione contro l'ordinanza all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 12 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, verrà trasmesso a tutti i Dirigenti Responsabili affinché provvedano a darvi la massima diffusione presso il personale dipendente e l'utenza.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

3. RESPONSABILITÀ

<i>Funzione responsabile</i>	<i>Attività</i>
SS PREVENZIONE E PROTEZIONE	Aggiornamento della presente procedura
Dirigenti e Preposti ex deliberazione n. 809/28.11.2008	Diffusione della procedura nell'ambito di competenza Vigilanza sulla corretta applicazione di quanto rilevato

4. STORIA DELLE MODIFICHE

REV	Data	Descrizione delle modifiche
00	Giu. 2007	Prima emissione
01	Sett. 2012	Necessità di aggiornare il regolamento sulle basi delle evoluzioni organizzative occorse

5. ALLEGATI.

Modello di delega (reperibile sul sito Intranet aziendale) [Delega Fumo (SPP.MO.1242.nn)]


Modello di verbale di accertamento infrazione (reperibile sul sito Intranet aziendale) [Verbale illecito fumo (SPP.MO.0987.nn)]

All. C) Modello di cartellonistica da apporre all'esterno delle Strutture Sanitarie

All. D) Fac simile cartello divieto di fumo secondo le indicazioni di cui al punto 7 dell'allegato 1 DPCM 23 Dicembre 2003 (reperibile sul sito Intranet aziendale)

All. E) Fac simile cartello divieto di fumo secondo le indicazioni di cui al punto 8 dell'allegato 1 DPCM 23 dicembre 2003

All. F) Cartello divieto di fumo da collocare all'interno degli automezzi aziendali

 A.S.L. VC Azienda Sanitaria Locale di Vercelli	MODULO	Delega fumo (SPP.MO.1242.01).doc
		pag13/19

DIVIETO DI FUMO – TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI Legge n. 584/1975 – art. 51 Legge n. 3/2003 e s.m.i. e/o indicazioni interpretative ed attuative

ATTO DI DELEGA

Individuazione soggetti incaricati alla vigilanza sull'applicazione del divieto di fumo nei locali dell' ASL VC di Vercelli.

Il sottoscritto

in qualità di

*identificato dalla vigente normativa ed in particolare dall'accordo Stato/Regioni del 16.12.2004 (G.U. n. 303 del 28.12.2004) e dalla Circolare del Ministero della Salute del 17.12.2004 (G.U. n. 300 del 23.12.2004) quale soggetto incaricato ad individuare, con atto formale, il/i dipendente/i delegato/i a cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni;
dopo aver provveduto ad informare il personale aziendale alle proprie dipendenze;
valutata l'opportunità di individuare uno o più soggetti del Servizio ai compiti di vigilanza sul divieto di fumo e all'accertamento degli illeciti;*

DELEGA

Il/la Sig./a

nato/a /il (prov.)

residente in (prov.)

Via n.

dipendente di questa ASL presso matr. n

a svolgere in relazione alle vigenti normative per la tutela dei soggetti non fumatori ed in ogni caso per la tutela dal fumo passivo, i seguenti compiti:

- **VIGILARE** sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumo nell'ambito dell'area dove svolge la propria attività lavorativa;
- **RICHIAMARE** i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- **ACCERTARE**, nel caso di inottemperanza al richiamo, l'infrazione compilando in triplice copia il verbale di accertamento;
- **CURARE** la trasmissione di una copia del suddetto verbale, in forma riservata e con atto di riscontro comprovante l'avvenuta consegna, alla S.C. Affari Generali e Legali dell'ASL VC di Vercelli – C.so M. Abbiate, 21- 13100 VERCELLI.



La S.C. Affari Generali e Legali si occuperà, dopo le valutazioni di rito in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e dalla L. 20 novembre 1982 n. 890, del seguito di competenza provvedendo, altresì, alla trasmissione del verbale di contestazione al trasgressore.

Per svolgere la funzione di soggetto incaricato alla vigilanza del divieto di fumo, unitamente alla presente, Le viene consegnato un congruo numero di modelli di Verbale di accertamento dell'illecito nonchè le indicazioni per la compilazione del medesimo.

Nel caso di accertamento di più soggetti che commettono contemporaneamente la stessa infrazione, inerente alla non ottemperanza del divieto di fumo, deve essere compilato un verbale di accertamento per ogni trasgressore.

Qualora la S.V. si dovesse trovare in aree Aziendali diverse da quelle abituali dove normalmente svolge la propria attività lavorativa, richiamate nella delega, ed accertare la presenza di eventuali fumatori dovrà provvedere comunque a:

1. **RICHIAMARE** verbalmente il/i trasgressore/i all'osservanza del divieto di fumare;
2. **FAR INTERVENIRE** il delegato o il Dirigente Responsabile della Struttura in questione;
3. **ACCERTARE** l'infrazione, redigendo l'apposito verbale, in caso di assenza dei soggetti citati al precedente punto 2.

Si coglie l'occasione per evidenziare che la S.V. nello svolgimento dei compiti indicati dalla presente delega è da identificarsi come pubblico ufficiale addetto ad un pubblico servizio.

Si ricorda che la normativa vigente prevede nei confronti del Dirigente Responsabile e/o del funzionario delegato all'osservanza del divieto di fumo una sanzione amministrativa compresa tra € 220,00 e € 2.200,00 qualora non venga fatto rispettare il divieto stesso.

Relativamente all'adempimento delegato, correlato all'attività di vigilanza sull'applicazione del divieto di fumo, la S.V. dovrà effettuare specifici controlli nell'arco della giornata lavorativa, compilando l'apposito modulo allegato alla presente delega.

Sono da prevedersi almeno due verifiche giornaliere compatibilmente con le esigenze lavorative del Servizio e/o della S.V.

Al termine di ogni mese, copia del suddetto modulo dovrà essere consegnato allo scrivente in qualità di soggetto delegante.

Il presente atto di delega viene redatto e firmato dalle parti in originale in 3 (tre) copie di cui:

1. una copia dovrà essere consegnata al delegato;
2. una copia dovrà rimanere agli atti del Servizio del Dirigente delegante;
3. la terza copia dovrà essere trasmessa a cura del Dirigente delegante alla S.C. Affari Generali e Legali.

Data _____

Firma attestante la consegna
ed accettazione della delega
Il Delegato

Il Dirigente Responsabile



PROCESSO VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

VERBALE N° _____

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____ io sottoscritto _____ in qualità di _____

ho accertato che il Sig. _____ nato a _____

il _____ residente in _____

via _____

ha contravvenuto alle norme in materia di divieto di fumo in quanto _____

La violazione è stata contestata al Sig. _____ il quale ha chiesto che sia inserita nel processo verbale _____ la _____ seguente dichiarazione: _____

Violazione	Sanzione
1 Fumare in luogo chiuso o in locale aperto al pubblico soggetto a divieto debitamente segnalato	Da €27,50 a €275,00
2 Fumare in luogo chiuso o aperto al pubblico soggetto a divieto debitamente segnalato, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini fino a 12 anni	Da €55,00 a €550,00
3 Violazioni commesse da soggetti preposti al controllo (dirigenti responsabili o delegati)	Da €220,00 a €2.200,00

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta di € _____, pari a un terzo del massimo o al doppio del minimo della sanzione se più favorevole, oltre alle spese di notifica, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione.

Il pagamento di complessivi € _____ dovrà essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 13914130 intestato all'A.S.L. VC di Vercelli – Servizio Tesoreria, indicando nella causale del versamento il numero del verbale, la data e la dicitura "Violazioni al divieto di fumo". Qualora la violazione venga definita con le modalità di cui sopra, pregasi darne comunicazione all'A.S.L., inviando copia della ricevuta del versamento effettuato alla S.C. Affari Generali e Legali dell'A.S.L. per evitare che, decorso infruttuosamente il termine previsto, la competente Struttura Complessa dia corso alla procedura ingiuntiva.

Entro 30 gg. dalla data della contestazione o notifica della violazione gli interessati potranno far pervenire alla S.C. Affari Generali e Legali dell'A.S.L. VC, C.so Abbiate 21 – Vercelli scritti difensivi, documenti e richiesta di essere sentiti.

Firma dell'interessato _____

Il verbalizzante _____

RELATA DI NOTIFICA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ io sottoscritto _____

in qualità di _____ ho notificato e consegnato il presente atto a mani di _____

IL RICEVENTE _____

IL NOTIFICATORE _____

(MOD. CARTELLONISTICA PER ESTERNO STRUTTURE SANITARIE)



(FAC SIMILE DIVIETO FUMO DI CUI AL PUNTO 7)

Legge 11 Novembre 1975 e Legge 16 Gennaio 2003 n. 3 art. 51



VIETATO FUMARE

SANZIONE AMMINISTRATIVA da un minimo di €27,50 ad un massimo di €275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

DIRIGENTE RESP. LE VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO:

DELEGATO/I ALLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO:

AUTORITA' COMPETENTI ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA CONTESTAZIONE:

- **RESPONSABILE/DELEGATO/I DELLA VIGILANZA**
- **POLIZIA AMMINISTRATIVA, GUARDIE GIURATE, UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

ALL. "E"

(FAC SIMILE CARTELLO DIVIETO FUMO DI CUI AL PUNTO 8)

Legge 11 Novembre 1975 e Legge 16 Gennaio 2003 n. 3 art. 51

VIETATO FUMARE



(MOD. CARTELLO DIVIETO FUMO PER INTERNO AUTOMEZZI)

